

diritto d'autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d'autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l'utilizzo di tali opere nonché l'audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull'utilizzazione di tali opere.

- 2) L'art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d'autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d'autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell'articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.

(¹) GU C 95 del 28.4.2007.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-174/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Direttiva 2006/112/CE — Sesta direttiva IVA — Obblighi in regime interno — Controllo delle operazioni imponibili — Condono)

(2009/C 32/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, e G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2007, dalla direttiva del Consiglio 28 novembre

2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Obblighi nel regime interno — Legge nazionale che rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta

Dispositivo

- 1) Estendendo con l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all'anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all'anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni dell'art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1° gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell'art. 10 CE.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 140 del 23.6.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(Causa C-285/07) (¹)

(Direttiva 90/434/CEE — Scambio internazionale di azioni — Neutralità fiscale — Presupposti — Artt. 43 CE e 56 CE — Normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento del valore contabile delle quote conferite in cambio delle nuove quote ricevute, e pertanto la neutralità fiscale del conferimento, all'iscrizione di tale valore nel bilancio fiscale della società acquirente straniera — Compatibilità)

(2009/C 32/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof